

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA - SALERNO**RICORSO**

Per dott. **Rosario Ceruso**, nato a Salerno il 28.07.1997 ed ivi residente, alla via Fuorni n. 35/e, C.F. CRSRSR97L28H703I, rappresentato e difeso – giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 – dall'Avv. **Ennio De Vita** (c.f. DVTNNE68E06H703B), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Piave 1, nonché agli indirizzi di pec *avvennio-devita@pec.ordineforense.salerno.it* e fax: 089.2580961,
contro l'Università degli Studi di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t.;
e nei confronti dei dott. Ivonne Carosi Arcangeli e Marco Borgese;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIONE

a – del Decreto Rettorale n. 1753/2022 prot. n. 290304 del 20.09.2022, successivamente conosciuto, nella parte relativa all'approvazione degli atti ed alla proclamazione dei vincitori per l'assegnazione della borsa di dottorato di ricerca relativa al curriculum E - "*psicologia culturale dell'educazione, psicologia clinica, educazione fisica e scienze dello sport*" nell'ambito del corso di dottorato "*Scienze e culture dell'umano. Società, Educazione, Politica e Comunicazione*";

b - di tutti gli atti relativi alla procedura di reclutamento per i posti di dottorato di ricerca in esame ed in specie, per quanto di ragione e di interesse:

b.1 - dei Decreti Rettorali rep. n. 1418/2022 prot. n. 241237 del 20.07.2022 e rep. n. 1461/2022 prot. n. 0249172 del 25.07.2022 di nomina della Sottocommissione Esamina-

trice del curriculum, in uno agli atti sottostanti relativi alle designazioni dei relativi componenti;

b.2 - del verbale n. 1 del 22.07.2022 di riunione preliminare della Commissione e fissazione dei criteri per la valutazione dei titoli;

b.3 - del verbale della Sottocommissione relativa al Curriculum "E" n. 1 del 25.07.2022 di valutazione dei titoli;

b.4 - del verbale della Sottocommissione relativa al Curriculum "E" n. 2 del 26.07.2022, di valutazione del colloquio e formulazione della graduatoria di merito;

c – di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.

NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO

del danno ingiusto ex art. 30 del C.P.A., oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, fino alla data di effettivo soddisfo.

FATTO

1 - A seguito della pubblicazione del bando di cui al decreto rettorale n. 1203/2022 del 27.06.2022, il ricorrente, in possesso di titolo di laurea magistrale conseguita con lode in Scienze della Valutazione motorio-sportiva e Tecniche di Analisi e Progettazione dello Sport per Disabili (LM68 Scienza e tecnica dello sport) e di un ottimo curriculum formativo e culturale nell'ambito disciplinare motorio – sportivo, ha presentato in data 11.07.2022 rituale e tempestiva domanda di partecipazione alla procedura ai sensi dell'art. 4 L. 210/1998 per la selezione di laureati magistrali da ammettere al curriculum di dottorato di ricerca "*psicologia culturale dell'educazione, psicologia clinica, educazione fisica e scienze dello sport*" nell'ambito del corso "*Scienze e culture dell'umano. Società, Educazione, Poli-*

tica e Comunicazione”, all'uopo allegando il curriculum vitae con elenco titoli e pubblicazioni valutabili.

2 – E qui va subito precisato che le discipline (settori scientifico disciplinari) attinenti al curriculum “E” *“psicologia culturale dell'educazione, psicologia clinica, educazione fisica e scienze dello sport”*, per come identificate dallo stesso Ateneo ed elencate nella scheda di dottorato regolarmente pubblicata, sono:

- M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione;
- M-PSI/07 – Psicologia dinamica;
- M-PSI/08 – Psicologia clinica;
- SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
- M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie;
- M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive.

3 – Il bando selettivo ha previsto la formazione di una commissione esaminatrice e, per i Corsi di Dottorato di Ricerca articolati, come nel caso in esame, in curricula, la nomina di una Sottocommissione per ciascun curriculum (nominata con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei Docenti), *“composta da tre professori o ricercatori di ruolo qualificati nelle discipline attinenti al curriculum”* (cfr. art. 7 del bando), in conformità alle previsioni dell'art. 9 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca di cui al decreto rettorale rep. n. 471/2022 del 09.03.2022.

4 - Con decreto rettorale n. 1418/2022 prot. n. 0241237 del 20.07.2022 e, a seguito delle dimissioni di un componente, con decreto rettorale 1461/2022 prot. n. 0249172 del 25.07.2022, è stata nominata la sottocommissione del curriculum E, che è risultata composta con la presenza del prof. Paolo Diana, poi nominato Presidente, appartenente ad un

ambito disciplinare (SPS/07 Sociologia generale) estraneo alle discipline attinenti al curriculum.

Precisandosi, sin d'ora, che nel novero dei docenti scrutinabili a membri della commissione risultava la disponibilità di docenti qualificati su discipline attinenti al curriculum che, però, incomprensibilmente, non sono stati designati dal Collegio dei docenti di dottorato, in sede di formulazione della proposta di nomina al Rettore.

4 – A fronte di quanto precede, è del tutto mancata un'effettiva procedura selettiva, perché la Commissione esaminatrice nominata - con verbale n. 1 del 22.07.2022 di riunione preliminare - e la Sottocommissione del curriculum "E" – con verbale n. 1 del 25.07.2022 – hanno fissato i criteri ed i sottocriteri di merito per la valutazione dei titoli solo dopo aver appreso l'elenco dei candidati ed i relativi curricula.

5 – Il ricorrente, in tale contesto, è stato gravemente penalizzato nella valutazione del progetto di ricerca.

Basti esemplificativamente considerare che tale progetto (qui valutato nei titoli solo 2 su 20 punti disponibili) nel precedente ciclo per lo stesso curriculum di dottorato era stato valutato punti 16 su 20.

In tal modo è stata fortemente pregiudicata anche la prova orale, che è essenzialmente fondata sulla discussione del progetto di ricerca e che per di più è stata svolta senza previa strutturazione di fattori ponderali di valutazione dei punteggi sugli elementi da considerare (progetto, curriculum, pubblicazioni e prova d'inglese).

6 – Con Decreto Rettorale n. 1753/2022 del 20.09.2022, successivamente conosciuto, sono stati approvati gli atti e proclamati i vincitori della selezione.

7 – Ma gli atti impugnati sono sicuramente illegittimi e vanno annullati - previa sospensione - per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 15 E 19 L. N. 240/2010 – ART. 4 L. 210/1998 – D.M. 226/2021 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 97, 3 E 51 COST.) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA E DEL BANDO DI SELEZIONE - INCOMPETENZA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO)

I provvedimenti impugnati sono minati, innanzitutto, dall'illegittima composizione della Commissione valutatrice.

Il dottorato di ricerca è il titolo universitario di più alta qualificazione, funzionale all'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche (valorizzato dall'art. 7 D.P.R. 70/2013 quale titolo di servizio per conseguire i requisiti di ammissione ai concorsi di reclutamento dei dirigenti) e le procedure per l'ammissione ai relativi corsi sono espletate sulla base di una selezione a evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 226/2021.

L'Università degli Studi di Salerno, a sua volta, è dotata di un proprio "*Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca*" da ultimo emanato di cui al decreto rettorale rep. n. 471/2022 del 09.03.2022, che, nel ribadire la selezione per pubblico concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato, dispone che venga assicurata "*un'adeguata valutazione comparativa*" (art. 10) da parte di una Commissione esaminatrice e "*Per i corsi di dottorato articolati in curricula, la Commissione si avvale di una Sottocommissione per ciascun curriculum, nominata con decreto del Rettore, su proposta del Collegio, e composta da tre professori o ricercatori di ruolo qualificati nelle discipline attinenti al curriculum*" (infra art. 9

co. I). In fedele applicazione di tale disciplina, l'art. 7 co. II del bando di concorso ha previsto la formazione di una Sottocommissione per ciascun curriculum, composta "da tre professori o ricercatori di ruolo **qualificati nelle discipline attinenti al curriculum**".

Ciò chiarito, è noto come, nell'attuale contesto ordinamentale, i settori scientifico disciplinari sono i nuclei fondanti del sapere scientifico e del relativo insegnamento e, esprimendo identità scientifiche, tramite le relative declaratorie, delimitano i confini tra i singoli saperi (cfr. art. 15 L. 240/2010).

Pertanto, l'Università di Salerno ha correttamente identificato e pubblicato, per ciascun "curriculum" di dottorato, le discipline attinenti al curriculum, elencando i settori scientifico disciplinari che lo compongono che, pertanto, delimitano e i campi idoneativi dei candidati nella loro formazione curriculare e nel progetto di ricerca che intendono proporre e la qualificazione disciplinare dei membri delle commissioni esaminatrici.

Per il curriculum "E" "psicologia culturale dell'educazione, psicologia clinica, educazione fisica e scienze dello sport", ha così elencato i seguenti SSD che lo compongono:

- M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione;
- M-PSI/07 – Psicologia dinamica;
- M-PSI/08 – Psicologia clinica;
- SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
- M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie;
- M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive.

Ebbene, a fronte di tale incontrovertibile ricostruzione, la procedura selettiva in esame è platealmente viziata dalla nomina di un componente – Presidente della Sottocommissione prof. Paolo Diana – estraneo all'ambito disciplinare del curriculum, siccome professore asso-

ciato di SPS/07 Sociologia generale, che è un Settore disciplinare estraneo al novero delle discipline attinenti al curriculum.

Con l'aggravante che, nell'elenco dei docenti componenti il Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze e Culture dell'umano, Società, Educazione, Politica e Comunicazione per la formulazione della proposta di nomina della Sottocommissione al Rettore risultavano docenti (ordinari, associati e ricercatori) qualificati su discipline attinenti al curriculum e, quindi, scrutinabili a membri della commissione, assurdamente non valutati.

Segue, da tutto quanto precede, l'illegittimità degli atti impugnati, siccome promananti da organo in composizione viziata.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 19 L. N. 240/2010 – ART. 4 L. 210/1998 – D.M. 226/2021 IN RELAZIONE AL DEL REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA ED AL BANDO DI SELEZIONE) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO)

E' principio fermo in giurisprudenza quello secondo cui è obbligo della Commissione la previa determinazione dei criteri di massima e sulla valutazione comparativa dei candidati. La previa fissazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali, o degli elementi che determinano la prevalenza dell'un candidato sugli altri, devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che essi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr., per tutti, Cons. St., V, 22 gennaio 2015 n. 284; id., VI, 19 marzo 2015 n. 1411).

Orbene, nel caso in esame, è incontestato e non revocabile in dubbio nel caso in esame che sia la Commissione esaminatrice che le Sottocommissioni sui singoli curricula già prima di fissare i criteri per la valutazione dei loro titoli conoscesse non solo i nominativi ma anche i titoli ed i dati curriculari dei candidati.

Dall'accesso agli atti eseguito dal ricorrente, infatti, è emerso che sin dal 20.07.2022 l'Ufficio Formazione post-laurea dell'Università avesse inoltrato una e-mail a tutti i componenti della Commissione e delle Sottocommissioni con ***"il link per accedere alla cartella condivisa coi titoli dei candidati al concorso di cui siete stati nominati commissari"***.

Il che rende evidente come, alla data del 22.07.2022 di fissazione dei criteri di merito da parte della Commissione e del 25.07.2022 di ulteriore specificazione dei criteri di valutazione dei titoli da parte della Sottocommissione del curriculum "E", fosse stato indiscutibilmente consegnato alla conoscenza dei commissari ogni elemento funzionale a poter condizionare gli esiti della selezione, in violazione dell'obbligo della previetà dell'indicazione dei criteri rispetto alla conoscenza dei candidati, inficiando l'imparzialità valutativa che la funzione impone ai Commissari di selezioni pubbliche.

Dal che la totale inattendibilità dell'operato della Commissione, essendo venuta meno sin da tale fase ogni garanzia di trasparenza ed oggettività del suo operato.

III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 19 L. N. 240/2010 – ART. 4 L. 210/1998 – D.M. 226/2021 IN RELAZIONE AL DEL REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA ED AL BANDO DI SELEZIONE) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO)

La mancanza di elementi di concreta qualificazione della commissione esaminatrice e il difetto di criteri preventivi di selezione si sono poi concretamente manifestati nella valutazione dei titoli del ricorrente.

Il suo progetto di ricerca è stato impietosamente valutato dalla Commissione con l'assegnazione di 2 soli punti, di cui:

- 1 punto per "Descrizione dell'oggetto di indagine" (su un massimo di 9 punti);

- 1 punto per "Disegno della ricerca e metodologia" (su un massimo di 9 punti);
- 0 punti per "Originalità e sostenibilità del disegno di ricerca" (su un massimo di 2 punti).
Orbene, solo pochi mesi fa, in occasione del precedente ciclo di dottorato, il progetto, valutato da altra Sottocommissione per lo stesso curriculum "psicologia culturale dell'educazione, psicologia clinica, educazione fisica e scienze dello sport", era stato assegnatario di punti 16 su 20.

Vieppiù illogica, iniqua ed arbitraria è la valutazione del progetto di ricerca, laddove si consideri che in sede di valutazione della tesi di laurea magistrale (che è lo stesso progetto presentato al concorso di dottorato *de quo*), il prof. Mauro Cozzolino, oggi membro di commissione ed allora presidente della Commissione di tesi, valutò l'elaborato con il massimo dei voti assegnabili (7 punti).

Dunque, vi sono elementi di concreta evidenza sulla totale inaffidabilità ed inattendibilità dell'operato della Sottocommissione, pregiudicato a monte dai *vulnera* sopra denunciati.

IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 19 L. N. 240/2010 – ART. 4 L. 210/1998 – D.M. 226/2021 IN RELAZIONE AL DEL REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA ED AL BANDO DI SELEZIONE) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO)

Da ultimo, si censura anche lo svolgimento della prova orale ed i relativi punteggi.

Innanzitutto, laddove non può non rilevarsi come la pessima valutazione del progetto abbia totalmente avversato e leso anche la prova orale, che si articola essenzialmente sulla discussione del progetto di ricerca.

Inoltre, perché la prova è stata svolta senza previa strutturazione di fattori ponderali di valutazione dei punteggi sugli elementi da considerare (progetto, curriculum, pubblicazioni e prova d'inglese).

In altri termini, a fronte di un elevatissimo punteggio (ben 60 punti) previsto per il colloquio, alcun parametro specifico ed oggettivo né esplicitazione di indicatori, descrittori e pesi di valutazione è stato adottato.

Ora, senza una tabella specifica che "pesi" il valore dei singoli elementi da considerare in sede di colloquio, non è chi non veda come la commissione abbia condotto apprezzamenti del tutto arbitrari, con eccessivi margini di discrezionalità.

E' del tutto evidente che aggiungere alla già elevata estemporaneità e soggettività dei giudizi esprimibili su una prova orale la possibilità per la Commissione di individuare a piacere gli elementi per rendere un giudizio di maggiore o minore positività senza dare concretezza del dovuto rispetto di griglie dei punteggi determina l'attribuzione dei punti del tutto arbitraria.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'invocata tutela cautelare, avuto riguardo alla gravità ed alla consistenza dei vizi della procedura selettiva.

Con riferimento al requisito del *periculum in mora*, il pregiudizio grave e irreparabile che deriva dalla vigenza degli effetti dei provvedimenti impugnati è *in re ipsa*, atteso che gli stessi determinano, ingiustamente, l'impossibilità di concludere il procedimento concorsuale in favore della ricorrente.

Nel contempo, si fa rilevare come i tempi necessariamente lunghi per una favorevole decisione di merito vanificherebbero in concreto il riconoscimento del diritto leso del ricorrente, non surrogabile in via risarcitoria.

***** ***** *****

Si depositano in giudizio, unitamente al ricorso, tutti gli atti richiamati, con espressa riserva di richiedere, in corso di causa, ogni altro mezzo istruttorio che dovesse rendersi necessario.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso proposto, in una istanza di sospensione, con ogni conseguenza di legge.

Ai fini del C.U.A.G., si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 21.11.2022

Avv. Ennio De Vita

Firmato
digitalmente da
Ennio De Vita

CN = Ennio De
Vita
C = IT